

ALESSANDRO BUDA

INTENTI PROCESSUALI NELLA ROMAGNA
REPUBBLICANA DI PRIMO OTTOCENTO:
IL CASO PERILLI (1799-1813)

Se le inclemenze stagionali e le instabilità economiche colpirono frequentemente la Romagna di fine Settecento, non meno gravi furono, a partire dal 1797, le condizioni finanziarie in cui le amministrazioni comunali si dibatterono. Le ripercussioni delle vicende politico-militari legate alla nascita della repubblica Cisalpina limitarono sia la produttività agricola che, ovviamente, la capacità monetaria delle casse municipali. È proprio in questo periodo che alcuni municipi del circondario riminese sottolineavano l'eccessivo zelo con cui veniva loro richiesto il pagamento delle tasse. Spesso si protestava per la mancanza di sensibilità degli amministratori riminesi che, esacerbando l'animo dei funzionari a cui giungeva l'ordine di pagamento, non consideravano per nulla le difficili condizioni economiche del contado ¹.

Luigi di Francesco Perilli era uno dei principali oggetti delle proteste, essendo colui che dal 1799 agli inizi del 1801 esercitava la funzione di depositario generale presso il Municipio di Rimini, spesso assumendo in prima persona il compito di richiedere il pagamento delle imposte: « Viene per parte di cotesto vostro ricevitore Perilli pressata questa comune al pagamento della nota tassa col ristretto termine di giorni due » ².

* I documenti riferiti nelle note (b. 28, etc.) sono siti nelle buste del *Carteggio amministrativo* dell'archivio storico del Comune di Rimini, presso l'Archivio di Stato di Rimini (citato ASR) (N.d.R.).

¹ A. BUDA, *Il governo del contado riminese durante l'occupazione francese (1799-1801) (Municipalità di Rimini)* tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 1992-93, pp. 83-100.

² ASR, b. 28, lett. de *L'agente municipale di Sogliano alla MdR*. Sogliano, 2 complementario anno VIII della Rep. Cisalpina (19 sett. 1800).

In altre lettere si accusa esplicitamente il medesimo di aver inviato dei gendarmi presso la residenza di alcuni debitori per esigere in tempi brevi le somme richieste minacciando « l'uso della mano forte »³.

Alcune notificazioni di carattere finanziario riportavano egualmente il suo nome in calce. Esempio ne era il seguente avviso, dove si ricordava che « per tale pagamento si assegna il termine perentorio di giorni sei, spirati il quale si procederà irrimediabilmente all'esecuzione della mano [forte] contro i morosi »⁴. La pratica di adeguarsi a metodi così intransigenti nel richiedere i pagamenti era resa necessaria dai reiterati ritardi che i diversi comuni circondariali manifestavano nell'adempiere ai loro obblighi fiscali.

Il comportamento del Perilli era dunque quello di un inflessibile esecutore degli ordini superiori, determinato e scrupoloso nell'esecuzione dei propri obblighi. La sua qualifica ufficiale era quella di depositario ovvero ricevitore (o ricettore).

Nel 1799 Gaspare Pontevocchi, amministratore del macinato di Rimini, riceveva da parte del comune della stessa città una lettera:

Le urgenze della patria ci obbligano a far capitale degli scudi trenta, che vi trovate in cassa, del prevenuto della macina, e v'invitiamo perciò a passarli indicativamente al cittadino Perilli [...], depositario, contro sua ricevuta⁵.

Una identica situazione è documentata da altre lettere, dove tutti i destinatari, governatori di dogane, amministratori e altri funzionari pubblici, venivano invitati a consegnare le somme provenienti dalle diverse tasse al depositario generale⁶. Si può presumere che l'incarico affidato al Perilli dipendesse dal suo notevole senso di responsabilità, che naturalmente rifletteva la fiducia in lui riposta, e il rigore con cui eseguiva i provvedimenti amministrativi più comuni non faceva altro che confermare la sua affidabilità. L'autorità conferitagli trovava conferma non solo nell'ordinario svolgimento delle pratiche amministrative che doveva eseguire, ma anche dalla sua permanenza, sempre con

³ ASR, b. 28, lett. de *La Municipalità di Saludecio capoluogo alla MdR*, Saludecio, 4 complementario anno VIII (21 sett. 1800).

⁴ ASR, b. 30, *Notificazione, data in Rimini dal palazzo di nostra solita residenza, questi di 8 agosto 1800*. Probabilmente chi ha scritto ed emanato la notificazione è la Reggenza riminese.

⁵ ASR, b. 31, lett. de *La Municipalità provvisoria di Rimino al cittadino Gaspare Pontevocchi amministratore del macinato*, Rimini, 2 termidoro anno VIII (21 lug. 1800).

⁶ Vedi ASR, b. 31.

il medesimo incarico, nel Municipio riminese durante il ritorno papalino del 1799-1800: infatti il 27 luglio 1799, quando da più di un mese era stato ripristinato il governo pontificio nella città, il signor Mariano, funzionario municipale, firmava una lettera amministrativa per conto del depositario generale Luigi di Francesco Perilli⁷. D'altro canto il 22 settembre 1800, con il ripristino dell'autorità repubblicana in tutta la Romagna, una lettera confermava che quest'ultimo manteneva costantemente il suo ruolo all'interno del comune riminese, cioè quello di « ricevitore distrettuale »⁸. Il contenuto della stessa corrispondenza lasciava intendere che la sua autorità nel settore rimaneva intatta pur cambiando i governi.

Il 25 ottobre del 1800 « l'ispettore generale delle finanze del dip. del Rubicone »⁹ inviava alla Municipalità riminese una nota di elogio:

Ricevo l'elenco compendioso dei dazi che si riscuotono da codesta vostra Comune a tenore delle mie analoghe richieste. Il vostro zelo e sollecitudine nel somministrarmeli obbligano la mia riconoscenza¹⁰.

Anche se il destinatario delle confortanti parole era genericamente il Municipio di Rimini è lecito pensare che il contenuto del messaggio fosse in realtà diretto a Luigi Perilli, essendo costui il solo ad aver potuto eseguire le procedure finanziarie tanto apprezzate nella lettera.

I compiti affidati al Perilli non si limitavano unicamente alla riscossione delle somme richieste, ma anche ad informare i propri colleghi d'ufficio di impreviste mancanze di denaro necessarie a soddisfare i debiti contratti dal comune con alcuni creditori. Il Perilli informava così i responsabili comunali « di non essere in istato di sborsare nel tempo preferito [...] da una vostra lettera in data dei 5 corrente gli scudi milleduecento in moneta fina »¹¹.

⁷ ASR, b. 30, lett. del sig. *Mariano depositario generale alla MdR*, Rimini, 27 luglio 1799. Firmata da « Mariano per Luigi di Francesco Perilli ».

⁸ ASR, b. 30, lett. di *Luigi di Francesco Perilli ricevitore distrettuale alla MdR*, Rimini 5 complementario anno VIII (22 sett. 1800).

⁹ ASR, b. 30, lett. de *L'ispettore generale delle finanze del Dipartimento del Rubicone alla MdR*, Ravenna 3 brumale anno IX (25 ott. 1800).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ ASR, b. 30, lett. di *Luigi di Francesco Perilli* del 5 complementario anno VIII (22 sett. 1800) cit.

Nella prima metà del 1799 accadeva un fatto che avrebbe avuto notevoli conseguenze negli anni futuri. Luigi Perilli era costretto ad assentarsi momentaneamente dalla sua carica (non se ne conoscono i motivi), e veniva sostituito dal padre Francesco. Che quest'ultimo subentrasse esattamente al posto del figlio non è certo, è comunque un dato di fatto l'avvicendamento tra i due. Probabilmente Francesco, conosciuto nell'ambiente municipale, aveva ricevuto una delega dal figlio per poter svolgere le funzioni in sua vece, ed è anche possibile che lo stesso comune avesse sollecitato ed autorizzato ad occupare in questo modo il posto temporaneamente vacante.

Il 4 maggio 1799, nel compilare una cedola per prestito forzoso, il nuovo arrivato firmava con il nome di « Francesco Perilli, per Luigi mio figlio, cassiere delegato [del] ragionato »¹².

Analogamente Francesco firmò una lunga serie di ricevute inerenti al prestito forzoso del 5 germinale anno VII (25 marzo 1799), e considerato che i documenti di altro genere, firmati dallo stesso, sono rari, è possibile ipotizzare che il suo operato fosse unicamente limitato a questa operazione.

A questo punto ci si può chiedere se le lettere precedentemente menzionate che elogiano il comportamento del depositario Perilli¹³, senza specificarne il nome di battesimo, potessero riferirsi a Francesco e non, come ho finora sostenuto, al figlio. Scarterei decisamente questa ipotesi, ricordando che l'operato di Francesco si limitava, a quanto risulta dai documenti, solo alle necessità imposte dal prestito forzato del 5 germinale anno VII, ed inoltre che l'incarico di quest'ultimo era unicamente quello di un « cassiere delegato [del] ragionato »¹⁴.

Nell'estate del 1800 Francesco Perilli era partecipe di un'indagine sull'operato del cittadino Pelegrino Bagli che in passato aveva ricoperto la carica di depositario nello stesso comune. Questi veniva sospettato di inadempienze e scorrettezze nell'esercizio delle proprie funzioni. Durante lo svolgimento delle indagini venivano controllati anche alcuni libri contabili compilati dallo stesso Francesco Perilli, che risul-

¹² ASR, b. 23, *Cedola per prestito forzoso* del 5 germile anno VII, Rimini 15 Fiorile anno VII (4 mag. 1799).

¹³ ASR, b. 31, lett. *al cittadino Gaspare Pontevicchi* del 2 termidoro anno VIII (21 lug. 1800), cit.

¹⁴ ASR, b. 23, *Cedola* del 5 germile anno VII (25 mar. 1799), cit.




Fig. 1. Una effigie della Rep. Cisalpina assai comune su prestampati di lettere e comunicazioni ufficiali

tavano correttamente redatti: « abbiamo con ogni diligenza esaminato le partite da lui risultanti, e ne abbiamo formato il qui addietro specchio del suo dare, come pure riscontrando libri d'entrata del ricettore Perilli per li tre consecutivi anni 1799-1800-1801, e il libro originale del prestito fruttifero dato in esigenza al suddetto Bagli, e poscia portato al Perilli; ci è stato facile di contrapporre lo specchio del suo avere donde ne risulta un perfetto bilancio. Vi sono ancora altre piccole partite passate dalle mani del Bagli alla cassa del ricettore non notate in questo bilancio: ma di esse se n'è da noi dato sfogo nelli rendiconti fatti ultimamente al Perilli »¹⁵.

¹⁵ ASR, b. 31, lett. de *La Commissione apposta al rendiconto del cittadino Pelegrino Bagli alla MdR, Rimini 19 pratile anno IX (8 giug. 1800).*

Nel settembre del 1800 il Perilli veniva coinvolto in una situazione analoga a quella precedente. L'imputato era, come nel precedente caso, un ex-ricevitore dello stesso municipio, reo di aver commesso alcune scorrettezze finanziarie non ben specificate nei documenti.

In entrambi i casi la questione fondamentale era costituita dall'operato irregolare di due responsabili dell'amministrazione comunale in un periodo di tempo che andava, come si è notato nella precedente lettera ¹⁶, dal 1799 al 1801, e che quindi comprendeva anche la parentesi dell'improvviso ritorno pontificio. Quello che si può pensare è che i due indagati abbiano approfittato proprio di quest'ultimo periodo per esentarsi dal corretto adempimento di alcune pratiche finanziarie.

Insomma si può ipotizzare che i due personaggi in questione abbiano cercato di trafugare delle somme di danaro usufruendo della confusione creatasi nel Comune riminese dall'improvviso ritorno delle truppe austriache nel maggio del 1799.

Francesco Perilli, chiamato in causa come testimone per chiarire l'operato dell'ultimo ricevitore inquisito, era così costretto ad una dichiarazione:

Il sottoscritto conferma di avere avuto, e ricevuto scudi millequarantuno, baj sessantatrè, e denari due [...], in valuta reale al corso della vecchia tariffa [...], e tale somma ricevo a conto solamente della quarta, e quinta rata dal cittadino Francesco Leonardi già provvisorio ricettore di Rimini per l'anno scorso nono rep.: e ciò senza alcun pregiudizio delle mie ragioni a norma dell'intimidazione di mano forte spedita in quest'oggi contro il detto Leonardi ¹⁷.

Quest'ultimo personaggio però sparisce ben presto dal quadro in cui, come vedremo, emerge invece in primo piano la figura di un Perilli.

Nel 1802, precisamente il 3 luglio, la contabilità dipartimentale di Forlì, in conseguenza dei controlli che svolgeva periodicamente nella propria giurisdizione, inviava al Municipio riminese una significativa lettera:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ ASR, b. 31, lett. annotata *adì 24 Settembre 1801*, Rimini. Si tratta di un foglio originariamente contenuto in altri che in seguito sono andati smarriti.




Fig. 2. Le cittadine di Saludecio e Sogliano, poste agli estremi della diocesi riminese secondo una carta del 1706 (« Diocesi di Rimini nella Romagna » di P. Coronelli), le cui amministrazioni ebbero a che fare con il ricevitore Perilli

Fatto il riscontro delle somme da codesto Comune pagate a conto del carico suddetto trovo soltanto due pagamenti, l'uno [...] del 22 brumale con bolletta n.274, l'altro [...] del 3 nevosio al n.315 ¹⁸.

Era evidente che gli amministratori forlivesi, contrariamente a quanto accaduto, si aspettavano un maggior numero di pagamenti e oltre a questo rilevavano un grossolano errore, osservando che « la quota di detta tassa spettante alla comune è di £. 208.313.3 » e « dunque sono state distratte £. 104.150 ». Si potrebbe credere che la cifra « distratta » non avesse niente a che fare con la futura questione del « conto Perilli » ma il fatto che si tratti di una cifra rilevante e che la lettera in questione sia contenuta in un plico che riporta il nome del Perilli ¹⁹ fa supporre esattamente il contrario. A conclusione della lettera il suo autore ammoniva: « farete quindi correggere il foglio suddetto, e me lo ritornerete con sollecitudine » ²⁰. È quindi possibile ritenere la cifra « distratta » non tanto il frutto di una semplice disattenzione, ma la conseguenza di una alterazione volontaria.

Da una lettera dell'autunno 1802 ²¹ si veniva a conoscenza che il Perilli era interrogato nei locali della prefettura di Forlì:

Il Perilli, già vostro ricevitore nel 1801, ed esattore insieme del prestito 6 frimale d'allora, per giustificarne la versione esibisce, fra le altre, due ricevute, l'una del 15 maggio 1801 [...], l'altra [...] delli 28 mese medesimo, emerse di lui favore dal citt. Leonardì vostro ricettore delegato.

Il carattere delle giustificazioni fornite dall'accusato evidenziava che le domande a lui rivolte non erano affatto generiche ma tese ad accertare un reato.

A questo punto occorre specificare a quale dei due Perilli fossero rivolti i sospetti, o le accuse, delle autorità giudiziarie. Dalla lettura delle corrispondenze successive si comprende che si trattava di Francesco, e non del figlio Luigi. I sospetti su eventuali irregolarità com-

¹⁸ ASR, b. 31, lett. de *La Contabilità dipartimentale del Rubicone alla MdR*, Forlì 3 luglio 1802.

¹⁹ Vedi ASR, b. 31.

²⁰ ASR, b. 31, lett. de *La Contabilità dip.* del 3 luglio 1802, cit.

²¹ ASR, b. 31, lett. di G. Gambi, *ragionato di prefettura nel dipartimento del Rubicone, allaMdR*, Forlì 31 ott. 1802.

messe dal Perilli erano nate nell'estate dell'anno precedente, quando la « commissione delegata alle revisioni del Perilli »²² comunicava di aver svolto relativamente all'operato dell'ex-depositario « per la sua amministrazione dell'anno 1799 », « tutte quelle indagini, che stante la mancanza della maggior parte di libri originali c'è stato permesso di fare ». La mancanza, quindi, dei libri contabili, forse provvidenzialmente occultati dallo stesso Perilli, non consentì alla commissione di formulare un giudizio definitivo, tanto più che lo stesso indagato asserì di non possedere alcun « altro libro d'esigenza ». Si riportava, inoltre, che anche il « giornale del computista per li primi due mesi, circa, di sua amministrazione » era stato attentamente controllato e « si sono rinvenute le somme de diversi capi di spese, esatte e conformi allo specchio del bilancio ». Ma quello che insospettì la commissione non fu tanto l'assenza di alcuni libri contabili ma, sembra, la registrazione di una « bolletta », diversa dalle altre. Proprio questa appare « alterata », « tanto più che manca intieramente del corrispondente recapito ». Oltre a questo strano fatto gli stessi funzionari non trovavano, contrariamente a quello che si aspettavano, addebitato al Perilli « alcuna somma che potesse avere incassato dalla Comune di Verucchio in què pochi mesi che fu obbligata di versare la tassa prediale »²³. In quest'ultime righe la commissione d'indagine si riferiva a quel breve periodo di tempo che precedette, nell'estate del 1799, l'improvviso ritorno delle truppe austriache e poco dopo quello dell'amministrazione pontificia.

Si viene a conoscenza, tramite una lettera del 13 maggio 1805²⁴ che il suddetto Francesco stava scontando una pena. Sempre questa lettera riportava che un « riclamo » del condannato Perilli, unitamente a quello del signor Beltramelli Filippo, impiegato, quest'ultimo, nello stesso ufficio comunale in qualità di ragioniere, contro la sentenza del tribunale d'appello del dip. dell'Olona²⁵ emessa il 26 febbraio era

²² ASR, b. 34, lett. de *La Commissione delegata alle revisioni del Perilli alla MdR*, Rimini, pratile anno IX (mag.-giug. 1801).

²³ *Ibid.*

²⁴ ASR, b. 31, lett. de *La Pretura di Rimini alla MdR*, Rimini, 13 mag. 1805.

²⁵ Capoluogo del dipartimento dell' Olona, che coincideva anche con la capitale della Repubblica Cisalpina, era Milano. Purtroppo non esistono documenti relativi al detto processo nell'Archivio di Stato milanese, in quanto tutti gli atti del Tribunale d'Appello inerenti al

stato « rigettato ». Si riportava inoltre: « ci affrettiamo di farvi tenere un esemplare a stampa della prelodata sentenza »²⁶. Purtroppo non ho ritrovato né gli atti originali né la copia del suddetto processo, nell'Archivio di stato di Forlì né in quello di Bologna.

Per quanto riguarda il Beltramelli posso invece affermare che i sospetti sul suo operato erano già noti prima del giugno 1801, essendo di tale data una lettera della sezione locale di Polizia che dichiarava sospetta « la provenienza di certi argenti fatti lavorare dal detenuto Beltramelli, gianché si può credere che li medesimi siano stati, anche con altrui complicità, sottratti dalla depositaria delle requisizioni argenti fino dal tempo ch'esso n'ebbe ingerenza »²⁷.

Era evidente che il ragioniere in questione aveva commesso il reato profittando non solo della sua occupazione all'interno del Municipio, ma anche del confuso periodo legato al ritorno in città dell'amministrazione pontificia. Probabilmente si trattò di qualcosa molto simile a quanto fece Francesco Perilli. Il ruolo assunto da Filippo Beltramelli era quello di « computista »²⁸, e certamente questo comportava minore autorità e responsabilità di quello dell'altro condannato che, seppur delegato dal figlio, manteneva sempre quello di depositario generale.

È indubbio, comunque, che il governo repubblicano, ritornato in città dopo la vittoriosa campagna napoleonica della primavera del 1800, abbia voluto controllare dettagliatamente l'operato dei responsabili municipali durante la sua assenza. Nel corso di questa operazione i due personaggi, forse complici, furono scoperti.

Il 24 luglio 1806 il vice-prefetto del dipartimento riportava che i due condannati erano obbligati alla reintegrazione dei danni prodotti verso il loro comune²⁹ e un mese dopo una apposita commissione di indagine asseriva che « competa alla Comune la mano forte per ripor-

periodo 1786-1807 qui contenuti sono andati totalmente distrutti durante i bombardamenti dell'ultima guerra, come risulta da *Notizie degli Archivi di Stato*, a cura del Ministero dell'Interno, *I danni di guerra subiti dagli archivi italiani*, Roma 1950, p. 17 (numero unico).

²⁶ ASR, b. 31, lett. de *La pretura di Rimini* del 13 mag. 1805, cit.

²⁷ ASR, b. 33, lett. de *La Sezione Municipale di Polizia alla MdR*, Rimini, 12 pratile anno IX (1 giug. 1801).

²⁸ ASR, b. 30, lett. di *Credito per lavoro straordinario* a favore di Luigi Giacomini, Rimini 27 fiorile anno VII (16 mag. 1799)

²⁹ ASR, b. 31, lett. de *Il Vice Prefetto alla MdR*, Rimini 24 lug. 1806.



Rimini li 5. Vendemmiose Anno 8. Repubblicano
SORVEGLIANZA DE' BENI NAZIONALI
NELLA COMUNE DI RIMINO

Alli Cittadini Municipali di Rimini.

La lontananza, ed imperiosa urgenza della Patria fu da voi e (ill. stobbe) gato venate queste mie (avviso) de' Beni Nazionali nella (causa) del mio (Estate) (Lente) in somma di L. 302. 7. Moneta di (Rome) a titolo di (non) prestanza, quale era di (prevenzione) della (Lupa) all' (una) (parte) (come) il tutto chiaramente risulta da (una) corrispondente (ricorda)

Orò però che non meno urgente de' suoi sono i bisogni di (quasi) mia (sue) (vigilanza) non (pote) o (ill.) (vincere) dal (ripetere) il suo (prefetto), (che) di (precurare) in simile incontro un bene alla (Patria) (stessa), (sacrando) in parte il malcontento de' (Lanionari), che altamente reclamano (per) la loro (sussistenza)

La (vostra) ragionevolezza mi fa credere che vi compiaciate di secondare queste mie (giuste) e (divote) (richieste), che di (limitare) soltanto (per) ora) alla (suffragazione) del suo (prefetto), (riservata) ad altro incontro la (simil) somma che (deve) (per) (L. 100) grane somministrato (dal) (vostra) (Altezza)

Fig. 3. Una delle prime lettere (27 Sett.1799) in cui compare il nome del ricevitore Perilli

tare il credito contro i condannati Beltramelli e Perilli »³⁰. Ovviamente i due personaggi si rifiutavano di accettare le sentenze pronunciate contro di loro, e solo più avanti il Perilli ammetterà in merito una sua parziale responsabilità.

Nel 1808 – erano passati ben sette anni da quando il Perilli venne per la prima volta indiziato – interveniva nella questione un consigliere di stato, che in una lettera al podestà di Rimini, accennava ad una transazione auspicata da entrambe le parti in causa:

Ho fatto pervenire le carte ultimamente da me richieste relativamente alla transazione del 7 ottobre 1806 fra codesta Comune e Francesco Perilli: fra queste ho veduto l'appuntamento municipale 31 maggio 1808, riferibile alla dichiarazione fatta dal Perilli di assogettarsi al pagamento de' frutti sopra la capital somma concertata nella transazione, sempre che a lui si permetta di nuovamente rivedere i conti [...] la condizione dunque esposta dal Perilli renderebbe essenzialmente incerta ne suoi effetti quella transazione, che volevasi approvata dal governo come il rimedio finale ai passati mali del governo³¹.

Era ovvio che l'imputato in questione aveva subordinato la soluzione della vicenda a condizioni inaccettabili per le autorità municipali.

Riassumendo, il consigliere di stato affermava che « Il Comune non deve per questa mutazione di caso sortire detrimento alcuno » e ordinava perentoriamente alle autorità municipali « di aprire immediatamente li atti giudiziari », motivando il suo atteggiamento rigoroso con la considerazione « che chi ha mal versato il denaro pubblico non merita riguardi ». Finalmente, tramite la stessa lettera si viene a conoscenza dei capi d'accusa imputati al Perilli. Quest'ultimo si era appropriato delle somme relative a due partite; la prima, molto ingente, di scudi romani 1072:50:9, la seconda di soli scudi romani 373:35:2. Riferendosi alle somme in questione si riportava che la più consistente veniva dal Perilli « messa in dubbio » e la seconda accettata senza formali proteste.

Il comportamento del Perilli è quindi duplice rispetto alle somme imputategli. Ricusa infatti la prima e accetta di restituire unicamente quella meno cospicua.

³⁰ ASR, b. 31, lett. de *La Municipalità alla commissione apposita al debito comunale*, Rimini 1 ag. 1806.

³¹ ASR, b. 31, lett. de *Il Consigliere di Stato Direttore Gen. dell'Amm. dei Comuni al Sig. Podestà di Rimini*, Milano, 4 lug. 1808.




Fig. 4. Un prospetto del palazzo municipale di Rimini, già residenza dei consoli pontifici, antistante l'attuale P.zza Cavour, abitualmente frequentato dal Perilli e dai principali funzionari comunali (da una incisione d'inizio Ottocento del Rosaspina)

L'autore della lettera, manifestando il proposito di « diradare le nebbie e conoscere a primo meriggio le risultanze a credito del Comune », asseriva che i provvedimenti presi fino ad allora nei confronti dell'accusato erano stati troppo miti ed affermava che « la commissione municipale incaricata di questo rendiconto » aveva, « nella sua relazione al magistrato [...], facilitato, intorno alle predette due partite, assai più in favore del colpevole che non doveva ».

Sempre lo stesso scrivente, a quanto sembra ben deciso a chiudere una volta per tutte la questione, richiedeva espressamente di essere « informato del successo degli atti » che sarebbero stati intrapresi « vigorosamente e senza alcun riguardo a persona »³².

³² *Ibid.*

Chi voleva giungere ad una conclusione della vicenda non era solo l'intraprendente consigliere governativo ma anche lo stesso Perilli, leggendo una deposizione da lui firmata nell'agosto del 1810. Quest'ultimo documento era in realtà una procura, con cui i due figli Luigi e Girolamo venivano abilitati a transigere nella causa; si voleva cioè comporre la controversia mediante reciproche concessioni delle parti coinvolte. Nella parte iniziale del documento Francesco affermava di sostenere al momento un « giudizio avanti il grande appello di Bologna con questa comune di Rimini, dipendente da un preteso suo credito e rispettivo mio debito con essa, e derivante dalla ricettoria comunale »³³.

Dopo questa breve introduzione arrivava al nocciolo della questione: « desiderando di dar termine a questa pendenza nel miglior modo possibile, autorizzo a quest'oggetto due de' miei figli, cioè don Girolamo e Luigi, perché tanto separatamente quanto cumulativamente, come meglio porterà il caso, possano i medesimi o continuare l'intrapreso giudizio tanto sull'incidente su cui si tratta, quanto sul merito principale che riguarda il totale debito della comune, o comporsi nella medesima nel modo ch'essi, o l'uno di essi, troveranno e crederanno più conveniente al bene de' nostra famiglia ». Sembra da queste parole che il Perilli non si considerasse unico responsabile della vicenda ma attribuisse almeno una correatà ai propri famigliari o comunque li considerasse coinvolti nella vicenda; e che desiderasse seriamente giungere ad una soluzione definitiva della questione. Significativo è il fatto che tale soluzione venga da lui affidata a due persone della massima fiducia, perché suoi figli, e dalla indiscussa affidabilità. Quest'ultima era dettata, nel caso di don Girolamo, dalla condizione di ecclesiastico che gli conferiva una maggior autorevolezza e, in quello di Luigi, dal prestigio conseguito dopo anni di servizio nel medesimo comune con ottimi risultati³⁴. Mi chiedo perché Francesco non avesse optato prima per questa scelta; probabilmente sperava di sistemare la questione in modo più semplice di quello ora evidenziato.

³³ ASR, b. 31, Procura di *Francesco Perilli del morto Giuseppe*, Rimini questo di quattordici agosto milleottocentodieci, 1810.

³⁴ È documentato che nel 1809 Luigi Perilli assumeva posizioni di rilievo all'interno della Municipalità riminese confermando, quindi, la fiducia e l'affidabilità che regnava nei suoi confronti. Da N. MATTEINI, *Rimini negli ultimi due secoli*, Santarcangelo di Romagna 1977, p. 62.

Proseguendo nella lettura del documento si nota che i due figli venivano altresì autorizzati a

comparire per l'oggetto medesimo tanto avanti qualunque tribunale, quanto avanti il signor direttore generale dei comuni, e qualunque altra autorità costituita per condurre al suo termine questo importante affare. Autorizzo egualmente i predetti due miei figli di dare piena soddisfazione a quella sentenza che riuscirà loro di stabilire tanto coll'assegnazione di que' miei fondi che saranno occorrenti.

È evidente che in queste ultime righe Francesco suggeriva che anche il ricavato della vendita di alcune sue proprietà poteva essere impiegato per saldare il debito, e proprio in questa eventualità attribuiva a Luigi e Girolamo « ogni ampia facoltà di fare »³⁵.

Il modo con cui i due figli del Perilli erano abilitati ad intervenire nella questione, assumendo completamente le veci del padre, era sufficientemente chiarito nel precedente documento. Tutto ciò induce a pensare ad una rapida soluzione della vicenda, giunta finalmente alla sua fase finale dopo nove anni di dibattimenti. Ma invece si verificava esattamente il contrario; infatti l'intromissione di Luigi e don Gerolamo contribuiva ad allungarne la conclusione. In un dispaccio ministeriale del 1812, poco chiaro se si considerava il fatto che faceva parte di un carteggio di cui si sono perse le altre lettere, si constatava la volontà dei due figli verso una soluzione di compromesso decisamente rifiutata delle autorità governative che, a detta di loro parole « renderebbe il Comune debitore di creditore »³⁶. Inoltre la parte finale del testo riporta la somma totale addebitata al Perilli che ammonta a « £. 15.994.30 ».

Nella stessa busta in cui è conservata la lettera vi sono anche le ricevute fiscali firmate da Francesco Perilli in qualità di ricevitore generale, relative alla « lotteria portata dalla legge 12 messidoro anno IX »³⁷. Bisogna osservare che in primo luogo queste ricevute fiscali erano state richieste dalla prefettura di Forlì per meglio e con più chiarezza « condurre a termine il rendiconto Perilli », e secondariamente

³⁵ ASR, b. 31, procura di F.Perilli del 14 ag. 1810, cit.

³⁶ ASR, b. 31, dispaccio ministeriale n. 26383, del 1812 (senza ulteriori specificazioni).

³⁷ ASR, b. 31, elenco di varie carte e ricevute fiscali, consegnate alla prefettura di Forlì in data 13 sett. 1813.

che si tratta, considerate le perdite subite dall'archivio riminese in vari periodi, di un quantitativo certamente inferiore rispetto a quello originale.

Esistono altre lettere sull'argomento, anche se di non facile interpretazione; in una di queste si accenna a delle « note alterazioni »³⁸ apportate in passato dal Perilli alle sue partite.

Una lettera del 31 agosto 1813 evidenziava come le autorità incaricate di indagare sul « conto Perilli » si fossero prodigate, forse inutilmente visti i risultati inconcludenti, di « raccogliere tutte le ricevute ad essi rilasciate dal Perilli »³⁹. Si trattava delle ricevute fiscali poc'anzi descritte e utilizzabili, nelle intenzioni degli inquirenti, al fine di chiarire il comportamento dell'ex-depositario. Nello stesso documento si sottolineava che le suddette ricevute fiscali venivano esibite al consiglio di Prefettura solo « in copia conforme », ma che si era eventualmente in grado di fornire delle stesse « gli originali, che non possiamo depositare per essere espressamente proibiti dai contribuenti »⁴⁰.

L'ultimo documento che ho potuto leggere inerente all'ormai ben noto caso è una deposizione del 10 ottobre 1813. In questa data compaiono dinnanzi al consiglio di prefettura del dipartimento, un ragioniere delegato dal podestà di Rimini, alcuni consiglieri comunali della medesima città e il sacerdote Girolamo Perilli. Veniva stabilito che tutte le parti dovevano nel giorno seguente « nuovamente comparire »⁴¹ affinché riuscissero ad accettare « quelle richieste » che lo stesso consiglio di prefettura avesse ritenuto più appropriate. È opportuno chiedersi se questa lettera alluda ad una imminente conclusione dell'intricata questione, e se nel giorno seguente alla stesura del documento le parti in causa abbiano definitivamente risolto la questione.

Credo che il caso Perilli fosse ormai giunto al termine, anche se non vi sono altri documenti che certificano questa mia osservazione. È comunque certo che si era nell'ottobre del 1813, e nell'anno seguente i francesi sarebbero stati scacciati dalla Romagna e dall'intero nord-

³⁸ ASR, b. 31, documento contenuto nei *Rilievi del conto Perilli*, in data 31 ag. 1813.

³⁹ ASR, b. 31, lettera del 31 agosto 1813, contenuta nei *Rilievi del conto Perilli*.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ ASR, b. 31, lett. de *Il Dipartimento del Rubicone* Forlì 10 ottobre 1813. Avanti il consiglio di prefettura del dip.

Italia. Penso che l'imminente amministrazione pontificia avrebbe evitato di indagare ulteriormente l'operato del Perilli, relegando tutto il caso ad un residuo del passato governo.

Assai interessante sarebbe conoscere a questo riguardo l'atteggiamento assunto da quei cittadini, certamente non numerosi, che vennero a conoscenza della tanto discussa vicenda. Se dopotutto la maggior parte del popolo era tenuto all'oscuro, forse anche per un volontario disinteresse suo, delle questioni interne all'amministrazione comunale, alcune persone furono certamente informate, in diversi modi, del caso Perilli.

I documenti dell'epoca non rispondono a questo interrogativo che rimane pertanto inevaso, anche se si può facilmente ipotizzare che l'attenzione altrui verso la questione sia stata smorzata sia dai tempi assai difficili in cui si viveva, tempi che limitavano gli interessi personali a quelli essenziali, sia dalla natura stessa, quasi esclusivamente riservata alla autorità governative, della vicenda.

Le pagine di questo saggio evidenziano che la confusione creatasi negli ambienti amministrativi del Municipio riminese durante l'instaurazione del governo repubblicano, in particolar modo nel biennio 1799-1800, permise il verificarsi di comportamenti scorretti. In questo modo furono lasciati ampi margini di spazio all'operato di funzionari pubblici che agirono soddisfacendo interessi personali. Il caso del Perilli era sicuramente il più eclatante di questi ultimi, ma non l'unico dato che altri impiegati comunali, quali il Bagli, il Leonardi e il semplice ragioniere Beltramelli, furono oggetto di minuziose indagini sul loro operato.

Credo sia anche possibile ipotizzare che i funzionari governativi dovettero affrontare altri casi simili a quelli precedenti e sui quali non mi è consentito soffermarmi per l'irreperibilità di ulteriori fonti documentarie.

Ci si può ora chiedere se gli avvenimenti descritti rientrassero all'interno di casi isolati permessi dal particolare momento storico o se invece anche il regime pontificio, ritornato definitivamente ad amministrare tutta la Romagna nel 1814, fece esperienza di casi simili. Mi chiedo cioè se queste irregolarità rispecchiassero consuetudini, cioè fenomeni di routine, di coloro che partecipavano, assumendo incarichi non secondari, alle attività finanziarie del Municipio. Seppur ritengo che per individuare correttamente il problema occorra una ri-

cerca specifica, credo che gli amministratori pontifici, proprio per la notevole ed incontrollata autorità concessagli⁴², commisero irregolarità durante l'esecuzione dei loro obblighi, ignorando le disposizioni governative che talvolta erano tutt'altro che precise⁴³. Intendo alludere al ruolo che un apparato centralizzato, praticamente assente nel governo pontificio pre- e post-napoleonico, avrebbe assunto attuando un controllo, seppur non sempre scrupoloso, verso l'operato dei propri funzionari.

Concludendo, sono propenso a pensare che il governo repubblicano diede una maggiore importanza alla denuncia di irregolarità amministrative, di cui il caso Perilli ne è una, di quanto non fece in simili occasioni il regime pontificio. I funzionari statali di quest'ultimo erano infatti svincolati da un rigido controllo, affidato spesso ad autorità compiacenti della creazione di parzialità ed arbitrî locali sul loro operato.

⁴² R. BALZANI, *L'albero della libertà in Emilia-Romagna. Cultura politica e vita sociale nell'età della Rivoluzione francese* (cat. « Mostra del bicentenario », 9-18 giug. 1989), Bologna 1989, p. 28.

⁴³ *Ibid.*